SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA ---

(N. 328)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero (RUSSO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)

col Ministro delle Finanze
(FERRARI AGGRADI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (SEDATI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi « pecorino romano » e « pecorino siciliano » verso gli Stati Uniti d'America e il Canadà

Onorevoli Senatori. — Le esportazioni globali italiane di formaggio pecorino — diretto per la quasi totalità verso i mercati del Nord America — hanno registrato negli ultimi anni una costante diminuzione in quantità e valore, con conseguenti gravi danni per la relativa produzione nazionale.

Tale andamento è risultato particolarmente pregiudizievole per l'economia della Sardegna — che, con i suoi 3 milioni di ovini a spiccata attitudine lattifera, rappresenta

la regione più importante per la produzione di latte di pecora e per i prodotti lattiero-caseari derivati — le cui esportazioni di formaggio pecorino verso i soli Stati Uniti di America ammontano annualmente ad oltre 50.000 q.li, su un totale di circa 60.000 q.li annui complessivamente esportati in quel Paese.

La diminuzione delle nostre esportazioni sui nostri mercati tradizionali va indubbiamente imputata alle notevoli spedizioni di

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

formaggio di qualità scadente che hanno creato sfavorevoli ripercussioni sugli abituali acquirenti del nostro prodotto.

È evidente che, qualora tale stato di cose dovesse persistere, potrebbero essere arrecati ulteriori e più gravi danni alle nostre esportazioni, che già incontrano notevoli difficoltà a causa, tra l'altro, del mutato gusto dei consumatori, in prevalenza costituiti da discendenti di emigrati italiani.

A ciò va aggiunto che, almeno negli USA, vige un sistema di largo protezionismo all'importazione a difesa dei similari prodotti locali, sistema che indubbiamente accresce gli ostacoli per il collocamento dei nostri prodotti.

Va infine ricordato che sulle difficoltà che incontrano le nostre esportazioni ha anche influito l'offerta dei similari formaggi prodotti in Grecia. A partire dal 1º dicembre 1966, tale Paese ha infatti adottato un provvedimento mediante il quale viene concesso un premio all'esportazione del citato prodotto.

Attualmente nel nostro Paese non è previsto alcun controllo all'esportazione del formaggio pecorino. La vigente disciplina per l'esportazione prevede che l'Istituto nazionale per il commercio estero apponga un « visto » sulle relative fatture, dopo aver constatato che siano state adempiute da parte degli operatori le formalità riguardanti l'apertura di credito irrevocabile ed il rispetto dei prezzi minimi in vigore.

Per le ragioni sopra accennate, al fine di apprestare un valido strumento a tutela delle nostre esportazioni, si ritiene ormai indispensabile ed indilazionabile adottare una organica regolamentazione del settore, che preveda, oltre gli adempimenti sopra descritti, anche l'effettuazione di un efficace controllo qualitativo dei prodotti esportati verso gli USA ed il Canadà.

In considerazione inoltre del fatto che ha già avuto inizio la nuova campagna produttiva, è necessario che detto controllo divenga rapidamente esecutivo onde evitare che eventuali ritardi aggravino ulteriormente la situazione.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, il cui articolo 1 stabilisce che le caratteristiche dei formaggi pecorino romano e siciliano destinati all'esportazione verso gli USA e il Canadà devono corrispondere allo *standard* contemplato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1296; il formaggio pecorino romano inoltre deve possedere i requisiti particolari (pezzatura, pasta, aroma e sapore) indicati nella tabella annessa.

Tali requisiti, oltre a rispondere alla necessità di migliorare la nostra produzione, sono conformi alle caratteristiche richieste dai suddetti mercati di consumo.

Con il successivo articolo 2 — dettato da particolari esigenze dei Paesi importatori — si stabiliscono le indicazioni da apporre sui contenitori relative alla ditta esportatrice, al peso, eccetera, mentre l'articolo 3 si riferisce alle indicazioni dei documenti di vendita del prodotto.

L'articolo 4 prevede che l'accertamento dei requisiti di cui alla annessa tabella venga effettuato dall'Istituto nazionale per il commercio estero, il quale, per le sue specifiche attribuzioni e per le funzioni svolte nel campo di altri settori produttivi destinati alla esportazione nonchè per la sua organizzazione, appare il più idoneo ad effettuare il tipo di controllo in questione. Le modalità relative alla effettuazione del controllo stesso saranno determinate con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Al fine, inoltre, di far fronte alle spese derivanti dal suddetto controllo, l'articolo 5 stabilisce il pagamento, da parte degli esportatori, della somma di lire 8 per ogni chilogrammo di formaggio sottoposto a controllo.

Per scoraggiare ogni possibile tentativo di evadere le disposizioni in parola — e sempre che non si tratti di reato più grave — l'articolo 6 prevede l'applicazione di una pena pecuniaria variante da lire 200.000 a lire 5.000.000.

Con l'articolo 7 infine viene concesso ai fabbricanti un termine di 6 mesi per lo smaltimento degli imballaggi non conformi alle nuove disposizioni, onde venire incontro alle esigenze di ammodernamento dei relativi impianti.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ferme restando le caratteristiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1296, per il formaggio pecorino romano e il formaggio pecorino siciliano, il formaggio pecorino romano destinato alla esportazione verso gli Stati Uniti d'America e il Canadà deve possedere altresì i requisiti indicati nella tabella annessa.

Art. 2.

Sui contenitori del prodotto di cui all'articolo 1 devono essere apposte, con caratteri chiari, le seguenti indicazioni:

- *a*) il nome o la ragione sociale e la sede legale dell'esportatore;
 - b) il peso netto e lordo espresso in Kg.;
- c) precisazioni, anche in lingua estera, dalle quali risulti che trattasi di formaggio pecorino romano o siciliano fabbricato in Italia, prodotto con latte di pecora.

È consentito l'uso di una sigla in sostituzione dell'indicazione di cui alla lettera a). A richiesta dell'importatore è altresì consentito indicare il peso oltre che con il sistema di cui alla lettera b) anche in libbre ed once. È inoltre ammessa l'indicazione di altre eventuali precisazioni richieste dall'importatore.

Art. 3.

Le fatture, le polizze di carico e gli altri documenti relativi alla vendita del prodotto debbono recare il nome o la ragione sociale del fornitore e speditore, la precisazione che trattasi di formaggio pecorino romano o siciliano e tutte le indicazioni atte ad individuare la partita cui si riferisce il documento stesso.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

L'accertamento dei requisiti stabiliti per i formaggi indicati all'articolo 1 destinati all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America ed il Canadà è effettuato dall'Istituto nazionale per il commercio estero secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Per provvedere alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge l'Istituto nazionale per il commercio estero percepisce dalle ditte esportatrici un contributo di lire 8 per ogni Kg. di formaggio sottoposto a controllo.

La riscossione di tale contributo è effettuata a cura del Ministero delle finanze.

Art. 6.

Chiunque, in violazione delle norme della presente legge, spedisca all'estero formaggio pecorino romano e formaggio pecorino siciliano sottraendoli al prescritto controllo, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5 milioni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 7.

È concesso un termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento, da parte dei fabbricanti, degli imballaggi (casse e cartoni) non conformi alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

1) Pezzature: non inferiore a Kg. 10 per forma (tollerato il 10 per cento di forme non inferiori ai Kg. 9 per partita). Le forme devono essere bene accigliate a scalzo diritto o leggermente convesso, non inferiore a cm. 18. La crosta deve risultare liscia senza frizzature e focature.

> Non sono ammesse: le forme schiacciate, irregolari, con segni di riscaldamento, a scalzo gonfio.

2) Pasta:

a) aspetto: la pasta deve essere bianca, con tolleranza di un leggero color paglierino, grassa, compatta e di buon odore.

Non sono ammesse: le forme con la pasta che presenti macchie colorate (quali: rosse, grigie, gialle);

b) consistenza: la pasta deve essere compatta ed il cannello deve risultare elastico e solido alla pressione delle dita. È ammessa una leggera occhiatura, rada, rotonda, lucida, purchè in pasta chiara e grassa.

Non sono ammesse: le forme a pasta secca, friabile e mantecata, oppure con occhiatura molto grassa e/o piccola e diffusa.

3) Aroma e

sapore:

- a) aroma: caratteristico, fragrante, gradevole;
- b) sapore: piccante caratteristico più o meno accentuato, gradevole al palato.